



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1366 del 27/10/2023

**Oggetto: TAR PIEMONTE SENTENZA n. 780/2023 del 5.10.23 -
PROVVEDIMENTI.**

STRUTTURA: DISTRETTO VCO

RESPONSABILE STRUTTURA: BORGOTTI PAOLO



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE SOC DISTRETTO VCO

VISTA la sentenza n. 780/2023 del 5.10.23, con cui il TAR Piemonte, Sez. I, ha riquilibrato d'ufficio il ricorso R.G. n.602 del 2020, volto ad ottenere l'accertamento del diritto di *omissis* a ricevere, a carico della ASL VCO l'erogazione del trattamento riabilitativo, mediante la metodologia A.B.A., nonché la condanna ad erogare il trattamento *de quo*, in via diretta o per equivalente (mediante il rimborso delle spese sostenute), da "azione di condanna in via specifica e/o per equivalente" in "azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a." ed ha "accolto il ricorso con conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dei ricorrenti nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, reputato congruo in ragione della natura sensibile degli interessi coinvolti, con riserva di nomina, previa richiesta di parte ricorrente, di un Commissario ad acta che provveda, in sostituzione dell'Amministrazione, qualora essa sia inadempiente alla scadenza del termine sopra indicato.";

PRESO ATTO che con l'istanza, notificata in data 26.11.2019 all'ASL VCO, il difensore dei ricorrenti diffidava l'Azienda "a rimodulare in favore della minore la vigente terapia come da prescrizione medica" "e cioè per un numero di ore non inferiore alle 15 a settimana, con metodologia A.B.A. ovvero, in mancanza di presa in carico diretta, al riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso delle spese del percorso terapeutico prescritto ed eventualmente attuato presso soggettività private (assistenza indiretta)";

che, prima del decorso del termine ordinario ex L.241/1990, gli attuali ricorrenti promuovevano procedimento ex art.700 c.p.c. avanti il Tribunale di Verbania, per ottenere l'accoglimento di quanto richiesto con diffida del 26.11.2019 e che tale ricorso fu respinto per difetto di giurisdizione rilevato dal Tribunale civile;

CONSIDERATO che il TAR Piemonte, Sez.I, con sentenza n. 780/2023 del 5.10.23, ha precisato che:

- l'inclusione del metodo A.B.A. nei Livelli Essenziali di Assistenza non determina l'automatico riconoscimento di un diritto del privato richiedente all'erogazione del trattamento nella misura richiesta, e che le linee guida n. 21 del 2011 rappresentano pur sempre una serie di raccomandazioni da rispettare nel trattamento dell'autismo, da cui non è possibile far discendere "un automatico diritto all'erogazione di una determinata terapia, per consistenza ed entità predeterminata", e, pertanto, ritenuto necessario che venga riconosciuta l'appropriatezza del trattamento da parte dell'amministrazione, sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale della stessa;
- la scelta dell'intervento clinico da utilizzare nella cura dell'autismo su singoli pazienti non può essere rimessa alla libera ed esclusiva scelta delle famiglie, ma richiede la valutazione dell'appropriatezza del trattamento, in base alla scienza medica, rispetto alle specifiche esigenze del singolo paziente, da parte del Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria Infantile, poiché "soprattutto nel caso della sindrome autistica, il trattamento non è affatto standardizzabile né determinabile a priori, con riferimento sia al metodo da applicare sia alla sua intensità";

VISTA la relazione specialistica del Direttore della SOC Neuropsichiatria Infantile allegata sub A) alla presente Determina, per farne parte sostanziale, che - conservata agli atti - non viene pubblicata per ragioni di tutela della riservatezza;



CONSIDERATA la necessità di ottemperare all'obbligo di provvedere sull'istanza dei ricorrenti;

VISTE le Linee Guida n.21 (*Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti*) - ISS - revisione 2015, secondo cui:

- *"la complessità del disturbo autistico, la presenza di un quadro fenomenico molto diversificato, non solo sul piano delle competenze funzionali e sociali che fa ipotizzare la presenza di possibili sottotipi o di diverse comorbidità psichiatriche, uniti alla naturale modificazione nel corso dello sviluppo, rendono particolarmente complessa l'adozione di modalità di intervento adeguate"*;
- quanto alla valutazione dei risultati dei diversi modelli di intervento, esiste *"la difficoltà di misurazioni oggettive su parametri comportamentali che sono comunque sempre sottoposti ad una spontanea modulazione ambientale"*;
- con riferimento al trattamento ABA (*Applied behaviour intervention*) *"non sono disponibili dati definitivi a sostegno dell'efficacia del modello ABA secondo il metodo Lovaas rispetto ad altri trattamenti attivi e altrettanto strutturati, cioè non ci sono ancora dati sufficienti per stabilire quale tra i vari modelli strutturati di intervento terapeutico sia il più efficace"* essendo necessari approfondimenti con studi randomizzati controllati (RCT);
- *non esistono prove che un particolare modello di fornitura di servizi sia più efficace di altri nel migliorare gli esiti in bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico*;

VISTE le *"Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti"* - ISS - ottobre 2023 che danno atto:

- che *"Le caratteristiche della sintomatologia clinica possono essere estremamente eterogenee sia in termini di complessità che di severità e possono presentare un'espressione variabile nel tempo"* che rende necessario *"costruire una cornice di interventi basata sulle evidenze e adattata ai bisogni della persona nello spettro autistico in tutte le diverse epoche della vita"*;
- che *"la strategia di gestione primaria per i bambini e gli adolescenti con ASD consiste in interventi terapeutici e abilitativi/riabilitativi per migliorare i sintomi principali, promuovere la qualità della vita e fornire supporto alle famiglie"*;
- della molteplicità degli interventi terapeutici abilitativi/riabilitativi per i bambini e gli adolescenti con ASD, che *"variano in base alle cornici teoriche, alle procedure operative e ai contesti di attuazione"*;
- che, con specifico riferimento agli interventi comportamentali individuali basati sui principi dell'Applied Behavior Analysis (ABA), *"le evidenze scientifiche siano molto contrastanti"*, in quanto *"alcune revisioni descrivono l'intervento ABA come efficace su diversi esiti, inclusi i sintomi core dell'autismo, e lo raccomandano in prima linea, mentre altre revisioni la riportano come non efficace"* confermando le Linee Guida 2021 secondo cui *"esiste la difficoltà di misurazioni oggettive su parametri comportamentali che sono comunque sempre sottoposti ad una spontanea modulazione ambientale"*;
- che *"la letteratura attualmente disponibile non riporta dati che permettano di indicare una intensità (numero di ore) ottimale"*, in quanto *"l'estrema eterogeneità dell'espressione clinica del disturbo dello spettro autistico impedisce di formulare una indicazione standardizzata del numero di ore di intervento ma, sulla base della propria esperienza e professionalità, evidenzia"*



una significativa correlazione tra l'intensità dell'intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD' con la raccomandazione che "l'intervento deve essere monitorato e rimodulato nel tempo sulla base delle traiettorie evolutive e degli esiti" e che il monitoraggio sia "personalizzato sulla base degli obiettivi programmati e della durata dell'intervento",

PRESO ATTO che il metodo "A.B.A." viene adottato nell'approccio "comportamentale" *in primis* da educatori ed insegnanti oltreché da psicologi e psicoterapeuti, nell'ambito di un articolato progetto che va elaborato dal Servizio di NPI, prevedendo obiettivi specifici e programmi coerenti con i contesti (famiglia, scuola, servizio di riabilitazione) in cui devono essere realizzati e che richiedono il collegamento funzionale dei vari soggetti (genitori, insegnanti, terapeuti) coinvolti;

VISTE le conclusioni cui perviene la relazione specialistica del Direttore della SOC Neuropsichiatria Infantile allegata sub A) alla presente Determinazione, per farne parte sostanziale, che - conservata agli atti - non viene pubblicata per ragioni di tutela della riservatezza, in cui si dà conto dell'esito positivo del complessivo ed articolato programma di abilitazione/riabilitazione, conforme agli orientamenti scientifici internazionalmente accreditati in materia, e da cui emerge l'appropriatezza del "Programma di presa in carico globale", in cui tali interventi risultano descritti ed in cui si dà atto del ricorso al metodo ABA negli interventi comportamentali/educativi, condiviso dalla famiglia, anche nei periodici adeguamenti ed aggiornamenti;

RITENUTO di determinarsi in merito ai precedenti capoversi;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

- 1)** Di prendere atto della relazione tecnica del Direttore della SOC Neuropsichiatria Infantile e delle conclusioni cui è pervenuta - da ritenersi parte integrante del presente atto, costituendone una parte della motivazione *per relationem* ex art. 3 L. n. 241/1990 che sarà trasmessa agli interessati in uno con il presente provvedimento - da cui emerge che il trattamento posto in atto, tramite l'interazione tra i molteplici ed eterogenei interventi e trattamenti, con il coordinamento del Servizio di NPI, è quello più confacente alle reali condizioni di salute del minore;
- 2)** Di dare atto, in esecuzione a quanto statuito dal TAR Piemonte, Sez. I, con sentenza n. 780/2023 del 5.10.23, per i motivi in premessa esposti e qui integralmente richiamati, che il trattamento da riconoscersi alla minore *omissis* è quello previsto nel piano esplicitato nella relazione tecnica di cui al punto 1), in quanto *"la sussunzione nei LEA del metodo A.B.A. non determina l'automatico riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo all'erogazione trattamento nella misura richiesta"* in luogo di quello richiesto con istanza, notificata in data 26.11.2019 all'ASL VCO dal difensore dei ricorrenti;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 3) Di indicare, per motivi di tutela della riservatezza, con "omissis" l'interessata e, per gli stessi motivi, non pubblicare la relazione specialistica del Direttore della SOC Neuropsichiatria Infantile allegata sub A) alla presente Determinazione, per farne parte sostanziale, conservata agli atti;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante il termine concesso dal TAR Piemonte, Sez. I, con sentenza n. 780/2023 del 5.10.23 in scadenza al 4.11.23.
- 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

S.O.C. DISTRETTO VCO

Sede operativa di Domodossola (VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845

Tel. 0324/491686 - 491660 - 491651

Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887

Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330

Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922

Tel. 0323/541428 - 541461 - 541472

Email: distretto.vco@aslvco.it

**ALLEGATO A DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON VIENE
PUBBLICATO PER RAGIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY.**